

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento regionale del lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento,
dei servizi e delle attività formative

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 29 dicembre 1962, n. 28;
- VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTO l'art. 9, comma 1, della L.R. 15 maggio 2000, n° 10;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 11 della L.R. 3 dicembre 2003, n° 20;
- VISTA la L.R. 16 dicembre 1962, n. 19;
- VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, con cui è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.;
- VISTO il D.P.Reg. 392 del 2 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro all'Avv. Anna Rosa Corsello;
- VISTA la nota prot. 84530 dell'8 giugno 2012 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con la quale sono state adottate le linee guida per la risoluzione dei contratti individuali e per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- VISTO l'art. 36, comma 8, del CCRL del personale con qualifica dirigenziale nella parte in cui prevede che i criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento e alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui all'articolo 9 e devono tenere conto:
- della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati;
 - delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati;
 - della rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti



funzionali ed organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;

VISTO

l'art. 9, c. 3, lett.a) CCRL del personale con qualifica dirigenziale nella parte in cui prevede che l'informazione preventiva è fornita su "criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali";

VISTO

l'art. 10, del CCRL del personale con qualifica dirigenziale nella parte in cui prevede la concertazione in materia di informazione sui criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

VISTO

l'art. 42 CCRL del personale con qualifica dirigenziale nella parte in cui prevede che "le amministrazioni che non intendano confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia espressa valutazione negativa sono tenute ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente" e "per incarico equivalente si intende l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore al 10% rispetto a quello precedentemente percepito";

VISTO

il verbale del 7 giugno - 9 luglio 2012 scaturente dall'accordo raggiunto con le OO.SS. nel quale sono stati concertati - oltre che l'assetto organizzativo del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività Formative e i criteri generali previsti dalla legge e dal CCRL del personale con qualifica dirigenziale - i seguenti criteri per l'applicazione della rotazione quale uno dei criteri generali di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali:

- 1) *gli incarichi relativi alle postazioni dirigenziali (UU.OO.) incardinate presso la sede centrale ed i servizi provinciali ruoteranno fra di loro al fine di garantire, all'interno dello stesso ufficio, la discontinuità amministrativa e favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti ferma restando, per ottimizzare le prestazioni dirigenziali, la previsione di permanenza negli incarichi per un periodo massimo di 5 anni;*
- 2) *gli incarichi relativi a postazioni dirigenziali incardinate presso la sede centrale ruoteranno fra di loro al fine di garantire, all'interno dello stesso Dipartimento, la discontinuità amministrativa e favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti ferma restando, per ottimizzare le prestazioni dirigenziali, la previsione di permanenza negli incarichi per un massimo di 5 anni;*
- 3) *in deroga ai criteri di cui ai punti 1 e 2 la rotazione non sarà applicata per le cause di inamovibilità previste dalla legge con il possesso dei requisiti previsti alla data del conferimento del nuovo incarico;*

VISTO

il D.D.G. 1309 del 31 luglio 2012 che approva l'assetto organizzativo dell'istituendo Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività Formative;

RITENUTO

pertanto, di dovere adottare i criteri generali per i conferimenti degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali nel rispetto:

- a) della L.R. 15 maggio 2000, n° 10;
- b) dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 2003, n°20;
- c) del vigente CCRL per l'area dirigenziale;
- d) della concertazione con le OO.SS. del 7 giugno - 9 luglio 2012;



DECRETA

Art. 1

Criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali

Per le motivazioni espresse in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali ai Dirigenti del Dipartimento Lavoro, trovano applicazione i seguenti criteri generali:

- 1) *natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;*
- 2) *attitudini e capacità professionale del singolo dirigente valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati;*
- 3) *rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;*

Art. 2

Criteri generali per l'applicazione del principio della rotazione degli incarichi dirigenziali

Per l'applicazione del principio della rotazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali ai Dirigenti del Dipartimento Lavoro sono adottati i seguenti criteri:

- 1) *gli incarichi relativi alle postazioni dirigenziali (UU.OO.) incardinate presso la sede centrale ed i servizi provinciali ruoteranno fra di loro al fine di garantire, all'interno dello stesso ufficio, la discontinuità amministrativa e favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti ferma restando, per ottimizzare le prestazioni dirigenziali, la previsione di permanenza negli incarichi per un periodo massimo di 5 anni;*
- 2) *gli incarichi relativi a postazioni dirigenziali incardinate presso la sede centrale ruoteranno fra di loro al fine di garantire, all'interno dello stesso Dipartimento, la discontinuità amministrativa e favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti ferma restando, per ottimizzare le prestazioni dirigenziali, la previsione di permanenza negli incarichi per un massimo di 5 anni.*

Art. 3

Deroghe ai criteri generali per l'applicazione del principio della rotazione degli incarichi

I criteri di cui agli articoli 1 e 2 non trovano applicazione per le cause di inamovibilità previste dalla legge con il possesso dei requisiti previsti alla data del conferimento del nuovo incarico.

Art. 4

Incarichi a domanda

La procedura di conferimento degli incarichi è preceduta da una fase di interpello in cui i dirigenti di cui all'articolo 1 fanno apposita istanza secondo i tempi e nei termini che saranno comunicati dal Dirigente Generale e, comunque, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 5

Pari opportunità nell'affidamento degli incarichi dirigenziali

Il Dirigente Generale curerà nella fase dell'affidamento degli incarichi dirigenziali, di cui al presente decreto, che venga rispettato il principio di pari opportunità fra i dirigenti almeno in proporzione al genere di dirigenti in servizio in amministrazione.

Art. 6

Disposizioni generali

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro ed al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale ognuno per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché pubblicato sul sito www.regione.sicilia.it/lavoro.



IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)